

Avvocato Commercialista **Eugenio Testoni**
Avvocato **Stefano Legnani**
Dottore Commercialista **Alessandro Bondesan**
Dottore Commercialista **Giovanni Peluso**
Avvocato **Carlo Testoni**

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

1.2024
Gennaio

Legge di Bilancio 2024

(L. 30.12.2023 n. 213)

Principali novità

Sommario

1. PREMESSA	2
2. REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO	2
3. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI ..	2
4. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON QUOTATE).....	3
5. PLUSVALENZA CESSIONE FABBRICATI CON INTERVENTI DI SUPERBONUS	3
6. LOCAZIONI BREVI: AUMENTO CEDOLARE SECCA AL 26% ...	3
7. VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS	3
8. AUMENTO RITENUTA BONIFICI “PARLANTI”	4
9. AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT E RIDUZIONE IMPOSIZIONE PREMI DI RISULTATO	4
10. AUMENTO IVIE E IVAFE	4
11. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN F24 IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER OLTRE 100.000 EURO	4
12. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	4
13. SGRAVIO IVA TAX FREE-SHOPPING	4
14. SANZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANAGRAFICI ..	5
15. IMMATRICOLAZIONE VEICOLI PROVENIENTI DA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO	5
16. PROROGHE CREDITI D’IMPOSTA E RIFINANZIAMENTI VARI ..	5
17. PROROGA FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA E ALTRE MISURE PER LA FAMIGLIA.....	5
18. ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE	6
19. DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI CON ALMENO DUE FIGLI	6
20. ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE.....	6
21. CONGEDO PARENTALE	7
22. CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL LAVORO DOMESTICO	7
23. MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA	7

1. PREMESSA

Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

Di seguito si riepilogano alcune delle principali novità in materia fiscale e di agevolazioni. Si segnalano, in particolare, le novità in termini di eventuale assoggettamento a imposizione e controllo degli immobili oggetto di interventi Superbonus.

Si anticipano inoltre alcune novità in tema di lavoro e previdenza, con riferimento alle quali si consiglia il confronto con il Consulente del lavoro.

2. REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

È prevista la facoltà:

- Sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- Sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari"). Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi occorre provvedere al versamento:

- Dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato con un successivo Decreto;
- Di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la cui aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato) e il valore del bene eliminato.

Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (ovvero nei Modelli Redditi 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

I valori risultanti dall'adeguamento:

- Sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- Nel limite del valore iscritto o eliminato non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

3. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2188 c.c. con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia. L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

La polizza deve coprire i danni:

- Relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- Direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l'obbligo non è adempiuto se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

4. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON QUOTATE)

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio: Dottore Commercialista, Geometra, Ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata di tre rate annuali.

5. PLUSVALENZA CESSIONE FABBRICATI CON INTERVENTI DI SUPERBONUS

A decorrere dall'1.1.2024 rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione. Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

- Acquisiti per successione;
- Che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

6. LOCAZIONI BREVI: AUMENTO CEDOLARE SECCA AL 26%

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017 che disciplina i contratti di locazione breve è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

- Si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- Si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- Non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa che è incompatibile tanto con la cedolare secca quanto con la definizione di locazione breve.

7. VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS

Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata

presentata la dichiarazione Docfa (Documenti Catasto Fabbricati), anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale. Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

8. AUMENTO RITENUTA BONIFICI “PARLANTI”

A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.

9. AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT E RIDUZIONE IMPOSIZIONE PREMI DI RISULTATO

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000,00 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.

10. AUMENTO IVIE E IVAFE

Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE (Imposta sugli investimenti immobiliari all'estero) passa dallo 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività all'Estero) aumenta dallo 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black-list. Si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black-list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non riguarderà i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

11. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN F24 IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER OLTRE 100.000 EURO

Si prevede un divieto di compensazione nel Modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi a imposte erariali o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplicando: se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli provvedendo al pagamento degli stessi.

Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.

12. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi — pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente — quale effetto automatico del ruolo. L'Agente della Riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

13. SGRAVIO IVA TAX FREE-SHOPPING

Con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).

14. SANZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANAGRAFICI

Con la modifica dell'art. 11 co. 1 della L. 1228/54 sono elevate sino a una somma compresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l'“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015). Le medesime sanzioni sono estese all'ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 — istitutiva della “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” (c.d. “AIRE”) — e del relativo Regolamento di esecuzione (vale a dire il DPR 323/89), fatte salve, riguardo gli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54. Inoltre, il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:

- Inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall'art. 13 co. 2 del DPR 223/89;
- Violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero sancito dall'art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88.

15. IMMATRICOLAZIONE VEICOLI PROVENIENTI DA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO

Al fine dell'immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono applicabili le disposizioni già previste riguardo importazioni e acquisti intracomunitari di tali beni.

16. PROROGHE CREDITI D'IMPOSTA E RIFINANZIAMENTI VARI

Segnaliamo inoltre, tra le altre misure, che:

- Viene riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024, il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023.
- Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
- Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente nel 2023 e 2024, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
- Viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per la c.d. “nuova Sabatini”, di cui all'art. 2 del DL 69/2013.
- Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai Programmi di sviluppo industriale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse.
- Viene incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del DL 83/2012.

17. PROROGA FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA E ALTRE MISURE PER LA FAMIGLIA

Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all'art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Si ricorda che l'agevolazione in oggetto — fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% — riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:

- Giovani coppie;
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

- Conduttori di alloggi di proprietà di Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all'art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024 sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando — fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma — il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.

Sono inoltre previsti:

- L'estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose;
- Interventi sulla disciplina del "Bonus asili nido";
- L'istituzione del Fondo per le borse di studio per l'Erasmus italiano;
- La riduzione del canone RAI;
- Relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione fino al valore complessivo di 50.000 euro dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

18. ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE

L'esonero della quota dei contributi IVS (Infortuni e Vecchiaia per i lavoratori Subordinati) a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.

19. DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI CON ALMENO DUE FIGLI

Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%.

In particolare:

- Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
- In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

20. ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE

È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali — con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile — a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.

21. CONGEDO PARENTALE

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- All'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- Al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo 2024.

La relativa fruizione può avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

22. CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL LAVORO DOMESTICO

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra Agenzia delle Entrate e INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.

23. MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA

Per l'anno 2024 si modifica in senso restrittivo l'uscita anticipata dal lavoro con riferimento:

- All'APE (Anticipo Pensionistico) sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016;
- Alla c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 4/2019;
- Alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") ex art. 14.1 del DL 4/2019.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.